

# **COMUNE DI TORRE PELLICE**

# CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

# N. 54

# **OGGETTO:**

VARIAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023/2025 (PTFP). AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEI LIMITI ASSUNZIONALI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2022

L'anno duemilaventitre, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore diciannove e minuti dieci, nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COGNO Marco	PRESIDENTE	X	
ALLISIO Maurizia Margherita	VICE SINDACA		X
BELLA Samuel	ASSESSORE	X	
BORGARELLO Giovanni	ASSESSORE	X	
DAVIT Ornella	ASSESSORE	X	
	<b>Totale Presenti:</b>	4	
Totale Assenti:			1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **SAMUEL dott.ssa Elisa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, COGNO Marco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 54 del 27/04/2023

OGGETTO: VARIAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

(PIAO) SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL

PERSONALE 2023/2025 (PTFP). AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEI LIMITI ASSUNZIONALI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2022

# LA GIUNTA COMUNALE

**Vista e richiamata** integralmente la delibera della giunta comunale n. 172 del 07/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025 (PTFP). Verifica di eccedenze di personale – Dotazione organica";

**Vista e richiamata** integralmente la delibera della giunta comunale n. 9 del 30/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023-2025";

**Vista e richiamata** integralmente la determina del Responsabile dei servizi generali n. 137 del 29/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "CCNL 16.11.2022, art.13, commi 1 e 2 – Reinquadramenti del personale nel nuovo sistema di classificazione e attribuzione dei nuovi profili professionali";

**Considerato** che l'ente, nelle delibere di cui sopra, all'interno del suddetto piano triennale dei fabbisogni del personale 2023/2025 ha previsto:

- la possibilità, in quanto ente virtuoso, di poter incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza, seppur entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso;
- che le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della 1. 296/2006, dovendo in ogni caso continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre per le restanti spese;

#### Anno 2023:

- perfezionamento assunzione di **n.1 posto istruttore direttivo tecnico cat. D**, a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria, con decorrenza 01/07/2023;
- assunzione di **n. 1 istruttore tecnico cat.** C, a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatoria di altri enti, concorso pubblico, concorso pubblico anche in forma associata o mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., subordinando l'avvio della procedura al mancato rientro dell'istruttore direttivo D, che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 09/08/2022, con decorrenza 01/10/2022, richiedendo ai sensi dell'art. 20 comma 10 del CCNL FL 2016/2018 la conservazione del posto per n. 6 mesi;
- assunzione **n.1 posto vigile urbano cat.** C, posizione economica di accesso C1, a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatoria di altri enti, concorso pubblico, concorso pubblico anche in forma associata, mobilità volontaria, per sostituzione personale in quiescenza per raggiunti limiti di età;
- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato o trasferito, con medesimo profilo professionale, mediante procedure di concorso utilizzo di graduatorie o mobilità;
- nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di lavoro flessibile, onde garantire il funzionamento dei servizi dell'ente, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici in caso di sopravvenute necessità, attivazione di forme di lavoro flessibili, quali (a titolo non esaustivo):

- il ricorso all'istituto della utilizzazione di dipendenti di altro ente, al di fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/04, dell'art. 92 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 ovvero in convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022;
- assunzioni a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie vigenti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- tirocini formativi e di inserimento lavorativo, cantieri lavoro, PPU o similari;
- attivazione di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e ss. cod. civ.;
- comando;

# Anno 2024:

- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato o trasferito, con medesimo profilo professionale, mediante procedure di concorso utilizzo di graduatorie o mobilità;

### Anno 2025:

- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato o trasferito, con medesimo profilo professionale, mediante procedure di concorso utilizzo di graduatorie o mobilità;

## Rilevato che, in esecuzione di quanto sopra:

- In data 18/04/2023 è stato pubblicato l'avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di istruttore di vigilanza, area degli istruttori (ex cat. Giur. C);
- L'ente, con nota prot. 5378 del 03/04/2023, ha richiesto al Comune di Frossasco di poter utilizzare la graduatoria per l'assunzione di n. 1 posto di "Istruttore Tecnico Geometra Cat. C" e con nota prot. n. 5784 del 07/04/2023 ha invitato gli idonei a fornire riscontro in merito alla disponibilità all'assunzione. Entro il termine assegnato tutti gli idonei hanno comunicato il diniego all'assunzione;

Considerato che nella programmazione sopra citata era previsto altresì di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per sostituzione del personale eventualmente cessato o trasferito, con medesimo profilo professionale, mediante procedure di concorso utilizzo di graduatorie o mobilità;

## Preso atto che:

- come risulta da determina n. 130 del 23/03/2023, cesserà alla data del 1/11/2023 n. 1 istruttore amministrativo, area degli istruttori;
- che, in ottica di sostituzione del posto era stato richiesto al Comune di Frossasco di poter utilizzare la graduatoria del concorso, in corso di espletamento, per n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C;
- che il Comune di Frossasco in data 19/04/2023 ha comunicato la disponibilità a concedere la graduatoria di cui sopra;

Dato atto della difficoltà di reperimento di personale nell'area tecnica, desunta anche mediante contatti informali con numerosi altri enti al fine di poter attingere da graduatorie vigenti o attivare concorsi in forma associata;

**Ritenuto**, al fine di supportare l'ufficio tecnico, che presenta grave carenza di personale, di procedere con l'assunzione anticipata di n. 1 istruttore amministrativo che possa coadiuvare, dal punto di vista amministrativo, i dipendenti in servizio nella gestione delle numerose pratiche in capo al servizio;

Considerato che sulla base della sopra indicata programmazione, la dotazione organica dell'ente, che rappresenta il personale in servizio alla data odierna è quella indicata nella sezione 3.3 del PIAO;

**Ricordato** inoltre che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 1.029.101,94 e che, per gli enti virtuosi le assunzioni a valere sul D.L. 34/2019 sono considerato oltre tale tetto;

**Considerato** che con la delibera del consiglio comunale n. 10 del 27.04.2023, esecutiva, il Comune di Torre Pellice ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022, ai sensi dell'art. 227 D.gs. 267/2000;

**Visto** l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalitàdi cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminatoin coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri acarico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di

graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

**Considerato** che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

**Rilevata** la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

**Ritenuto** opportuno procedere nuovamente alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente a seguito della disponibilità dei dati del rendiconto 2022;

#### Considerato che:

- l'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
- ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:
  - a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
  - b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

**Considerato** il seguente prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2022:

Entrate correnti ultimo triennio	2020	2021	2022
Dati da consuntivi approvati			
	€ 5.457.491,78	€ 4.169.017,64	€ 4.607.928,71
FCDE BILANCIO DI PREVISIONE			
	€ 69.117,18	€ 81.120,13	€ 87.338,11
Media Entrate al netto FCDE			
(media degli accertamenti di competenza riferitialle entrate	€ 4.657.474,60		
correnti relativi agli ultimi tre			
rendiconti approvati)			

Considerate le spese di personale, calcolate ai sensi della circolare ministeriale sopra indicata da parte dell'area finanziaria;

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2022 € 872.855,19

Spese di personale 2022 = **18,74%** Media entrate netto FCDE

### Considerato che:

- questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera **d**, avendo n. 4633 abitanti al 31.12.2022;
- gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:
- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA	POPOLAZIONE	Valori soglia	Valori	Valori soglia
demografica		Tabella 1	calmierati	Tabella 3
		DM 17 marzo 2020	Tabella 2 DM	DM 17 marzo 2020
			17 marzo 2020	
			Anno 2024	
a	0-999	29,50%		33,50%
		,	34%	,
Ъ	1000-1999	28,60%		32,60%
			34%	
c	2000-2999	27,60%		31,60%
			29%	
d	3000-4999	27,20%		31,20%
			28%	
e	5000-9999	26,90%		30,90%
			25%	
f	10000-59999	27,00%		31,00%
			21%	

g	60000-249999	27,60%		31,60%
			15%	
h	250000-1499999	28,80%		32,80%
		,	9%	,
i	1500000>	25,30%	4.500/	29,30%
		,	4,50%	,

- sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche: FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

- questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera d e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 18,74 %, si colloca nella seguente fascia:
- [X] FASCIA 1 COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valoresoglia di cui alla tabella 1.
- Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della 1. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le **maggiori** assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.
- [ ] FASCIA 2 INTERMEDIA, poiché il suddetto rapporto risulta compreso fra i valori soglia perfascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3.
- Il Comune può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di spesa del rapporto spesa di personale/entrate registrato nel 2019, con le sole possibilità quindi di abbassare le spese di personale o aumentare le entrate dell'ente. L'ente deve continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006
- [] FASCIA 3 RIENTRO OBBLIGATORIO, poiché il suddetto rapporto superiore al valore soglia perfascia demografica individuato dalla Tabella 3.
- Il Comune dovrà adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate

correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. L'ente deve continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006;

Considerato che lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale / entrate correnti, è il seguente

```
(\notin 4.657.474,60*27,20%) - (\notin 872.855,19) = \notin 393.977,90
(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2022
```

**Preso atto** che per il periodo 2020/2024 il legislatore ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi e che pertanto l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

```
€ 908.284,00 * 28,00 % = € 254.319,52
Spese di personale 2018* X Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente
```

**Dato pertanto atto che a** seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

[ ] l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico.

[X] l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € 254.319,52

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Ricordato che, come già indicato nella deliberazione n. 133 del 24/11/2021 risultano resti della capacità assunzionale del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2019) per € 1.753,59;

**Dato atto** che dai nuovi calcoli effettuati a seguito dell'approvazione del rendiconto 2022, finalizzati alla verifica della persistenza della possibilità teorica dell'ente di dare seguito al piano triennale dei fabbisogni 2023/2025, come approvato attraverso la delibera della giunta comunale n. 172 del 07.12.2022, esecutiva, emerge che l'ente può procedere ad assumere spese per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato nella misura massima pari ad € 254.319,52;

Accertato, infine, in ordine alla procedura di assunzione prevista, che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2022;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della 1. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della 1. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.1. 90/2014, come si evince dall'allegato H al PIAO;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 08.04.2019, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

**Visto** l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate":

**Considerato** il parere favorevole espresso sul presente atto dal revisore contabile dell'ente con parere n.8 del 20/04/2023 registrato al protocollo dell'ente al protocollo n.6549 del 24/04/2023;

**Visto** che, sulla proposta della seguente deliberazione, è stato richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario e quello del Responsabile dei Servizi Generali (art. 49, c. 1, del T.U. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica e la responsabile dell'area economico finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000);

**Visto** il d.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese ai sensi di legge;

## **DELIBERA**

- 1. di **richiamare** tutto quanto indicato in premessa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2. di **aggiornare** come segue il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023-2025, nella sezione 3.3 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025:

#### Anno 2023:

- perfezionamento assunzione di n.1 posto istruttore direttivo tecnico cat. D, ora Funzionario tecnico, a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria, con decorrenza 01/07/2023;
- assunzione di n. 1 istruttore tecnico area istruttori, a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatoria di altri enti, concorso pubblico, concorso pubblico anche in forma associata o mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- assunzione n. 1 istruttore di vigilanza, area degli istruttori a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria e, in caso di esito negativo della procedura, mediante utilizzo di graduatoria di altri enti, concorso pubblico, concorso pubblico anche in forma associata;
- assunzione di n. 1 istruttore amministrativo area istruttori, a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatoria di altri enti e, in subordine, concorso pubblico, concorso pubblico anche in forma associata o mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- assunzione a tempo indeterminato per sostituzione del personale eventualmente cessato o trasferito, con medesimo profilo professionale, mediante procedure di concorso utilizzo di graduatorie o mobilità;
- assunzione di n. 1 istruttore amministrativo area istruttori, a tempo pieno e determinato, finanziato con contributo ai sensi dell'art.31 bis, comma 5, DL n.152/2021 "Piccoli Comuni", con richiesta effettuata in data 19/05/2022, per PNRR relativamente al progetto "Interventi di efficientamento energetico presso le abitazioni in edilizia sovvenzionata di Via Volta";
- nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di lavoro flessibile, onde garantire il funzionamento dei servizi dell'ente, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici in caso di sopravvenute necessità, attivazione di forme di lavoro flessibili, quali (a titolo non esaustivo):
- il ricorso all'istituto della utilizzazione di dipendenti di altro ente, al di fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/04, dell'art. 92 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 ovvero in convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022;
- assunzioni a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie vigenti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- tirocini formativi e di inserimento lavorativo, cantieri lavoro, PPU o similari;
- attivazione di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e ss. cod. civ.;
- comando;

#### Anno 2024:

- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato o trasferito, con medesimo profilo professionale, mediante procedure di concorso utilizzo di graduatorie o mobilità;
- nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di lavoro flessibile, onde garantire il funzionamento dei servizi dell'ente, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici in caso di sopravvenute necessità, attivazione di forme di lavoro flessibili, quali (a titolo non esaustivo):
- il ricorso all'istituto della utilizzazione di dipendenti di altro ente, al di fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/04, dell'art. 92 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 ovvero in convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022;
- assunzioni a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie vigenti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

- somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- tirocini formativi e di inserimento lavorativo, cantieri lavoro, PPU o similari;
- attivazione di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e ss. cod. civ.;
- comando;

#### Anno 2025:

- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato o trasferito, con medesimo profilo professionale, mediante procedure di concorso utilizzo di graduatorie o mobilità:
- nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di lavoro flessibile, onde garantire il funzionamento dei servizi dell'ente, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici in caso di sopravvenute necessità, attivazione di forme di lavoro flessibili, quali (a titolo non esaustivo):
- il ricorso all'istituto della utilizzazione di dipendenti di altro ente, al di fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/04, dell'art. 92 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 ovvero in convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022;
- assunzioni a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie vigenti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- tirocini formativi e di inserimento lavorativo, cantieri lavoro, PPU o similari;
- attivazione di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e ss. cod. civ.;
- comando;
- **3.** di **dare atto** che per effetto di quanto previsto al precedente punto 2. la sezione del PIAO 3.3 *Piano triennale dei fabbisogni di personale* risulta modificata ivi compresi gli allegati F G e H come allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4. di **dare atto** di avere proceduto con nota prot. n.6439 del 20/04/2023 ad informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
- 5. La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti, stante l'urgenza di procedere con l'inserimento nel DUP.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente COGNO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente SAMUEL dott.ssa Elisa